

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 dicembre 2011, procedimento R 311/2011-2, con cui si respinge il ricorso proposto dalla Pri SA e si concede parzialmente il marchio comunitario n.º5744099 «PRONOKAL» per le classi 5, 29, 30 e 32 alla BELGRAVIA, e rifiutare interamente il marchio comunitario n.º5744099 «PRONOKAL» per le classi 5, 29, 30 e 32 della BELGRAVIA a causa dell'incompatibilità con i diritti della de Pri SA;
- condannare alle spese i soggetti che si oppongano al presente ricorso conformemente a quanto disposto all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Belgravia Investment Group Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «PRONOKAL» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda di marchio comunitario n.º5744099.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo e nome commerciale «PRONOKAL» per prodotti della classe 30.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale rigetto dell'opposizione e parziale concessione del marchio richiesto.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 aprile 2012 — Free/UAMI — Conradi + Kaiser (FreeLounge)

(Causa T-161/12)

(2012/C 194/37)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Free (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. Y. Coursin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Conradi + Kaiser GmbH (Kleinmaischeid, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 gennaio 2012, nel procedimento R 437/2011-2;
- dichiarare che la domanda di registrazione del marchio controverso sia respinta in toto, in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese del procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «FreeLounge», per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 — domanda di registrazione n. 8442832

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la parte ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo francese «free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX» n. 99785839, per prodotti e servizi delle classi 9 e 38; marchio denominativo francese «FREE» n. 1734391 per servizi della classe 38; denominazione sociale «FREE», usata nel commercio in Francia; nome di dominio «FREE.FR» usato nel commercio

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione contestata

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)

(Causa T-166/12)

(2012/C 194/38)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spagna) (rappresentante: I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012, procedimento R 663/2011-1, e, pertanto, procedere alla registrazione del marchio comunitario n.° 8 631 814 «RENOVALIA» per designare «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari» della classe 36;
- condannare alle spese il soggetto che si opponga al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «RENOVALIA» per prodotti e servizi delle classi 11, 25, 35, 36, 37 e 41 — Domanda di marchio comunitario n.° 8 631 814.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Renovalia Energy, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi spagnoli denominativi «RENOVA ENERGY» e «RENOVAENERGY» e nome commerciale «RENOVALIA» per servizi della classe 36.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Fra il marchio prioritario spagnolo n.° 2 715 975 «RENOVALIA» del ricorrente e i marchi spagnoli in conflitto sussisterebbe rischio di confusione, conseguendone l'instaurazione, dinanzi al corrispondente giudice spagnolo, di un procedimento per dichiarazione di nullità nei confronti di questi ultimi, e ne deriverebbe quindi l'invalidità di detti marchi ai fini dell'opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario richiesto.

Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Beyond Retro/UAMI — S&K Garments (BEYOND VINTAGE)

(Causa T-170/12)

(2012/C 194/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beyond Retro Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: S&K Garments, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 31 gennaio 2012, procedimenti riuniti R 493/2011-4 e R 548/2011-4; e
- condannare l'Ufficio e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: la registrazione internazionale del marchio denominativo «BEYOND VINTAGE», per prodotti e servizi delle classi 14, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. W 994046

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 5629035 del marchio denominativo «BEYOND RETRO», per prodotti e servizi delle classi 25 e 35

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente nel procedimento R 548/2011-4 e annullamento della decisione della divisione d'opposizione nel procedimento R 493/2011-4

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be Light)

(Causa T-172/12)

(2012/C 194/40)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brauerei Beck GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania)